



CITTÀ DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA MORTUARIA

Approvazione:

Deliberazione della Commissione Straordinaria nelle funzioni di C.C. n. 03 del 3/02/2014

Modifiche:

Deliberazione della Comm. Straord. nelle funzioni di C.C. n. 09 del 24/03/2014

Deliberazione della Comm. Straord. nelle funzioni di C.C. n. 18 del 15/09/2014

Deliberazione della Comm. Straord. Nelle funzioni di C.C. n. funzioni di C.C. n. 06 del 23/02/2015

Deliberazione del C.C. n. 48 del 03/09/2019

Deliberazione del C.C. n. 02 del 27/01/2022

Deliberazione del C.C. n. 80 del 21/11/2023

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 – Competenze	5
Art. 3 – Responsabilità	5
Art. 4 - Servizi gratuiti e rateizzazione	5
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	6

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	6
Art. 6 bis – Autorizzazione al seppellimento	6

CAPO III

FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	7
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	7
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	7
Art. 10 - Piastrina di riconoscimento	8

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 12 - Trasporti funebri	8
Art. 13 – Orari e modalità dei trasporti	9
Art. 14 - Norme generali per i trasporti	10
Art. 15 – Riti Religiosi	10
Art. 16 - Morti per malattie infettive – Diffusive o portatori di radioattività	10
Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	10
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero	11
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti	11

Titolo II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 20 - Disposizioni generali – Vigilanza	12
Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero	12
Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	13

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 23 - Disposizioni generali	13
Art. 24 - Piano regolatore cimiteriale	13

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25 – Inumazione	14
----------------------	----

Art. 26 –Cippo	14
Art. 27 –Tumulazione	14
Art. 28 – Tumulazioni provvisorie	15

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie	15
Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	16
Art. 31 - Esumazione straordinaria	16
Art. 32 – Estumulazioni	16
Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni richieste dall' Autorità Giudiziaria	17
Art. 34 - Oggetti da recuperare	17
Art. 35 - Disponibilità dei materiali	17

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 36 – Crematorio	17
Art. 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	18
Art. 38 - Urne cinerarie	18

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 39 – Orario	18
Art. 40 - Disciplina dell'ingresso	18
Art. 41 - Divieti speciali	18
Art. 42 – Riti funebri	19
Art. 43 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	19
Art. 44 - Fiori e piante ornamentali	19
Art. 45 - Materiali ornamentali	19

Titolo III

CONCESSIONI

CAPO I

CONCESSIONI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46 - Concessioni	21
Art. 47 - Tipologie	21
Art. 48 - Sepolture individuali (loculi)	21
Art. 49 - Nicchie e ossario	22
Art. 50 - Aree destinate a sepolcri familiari e tombe a terra	22
Art. 51 - Manutenzione	22

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52 - Divisione e subentri	23
Art. 53 - Rinuncia di sepolture individuali	23

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 54 - Revoca	23
Art. 55 - Decadenza	24
Art. 56 - Estinzione	24

CAPO IV

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 57 – Custodia	24
Art. 58 – Attribuzioni	24

CAPO V

RESPONSABILITÀ

Art. 59 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria	25
Art. 60 – Sepolture pregresse	25

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 - Accesso al cimitero	26
Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	26
Art. 63 – Responsabilità	26
Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo	27
Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali	27
Art. 66 - Orario di lavoro	27
Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	27
Art. 68 – Vigilanza	27
Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	27

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70 - Funzioni – Licenza	28
Art. 71 –Divieti	28

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	29
Art. 73 –Mappa	29
Art. 74 - Annotazioni in mappa	29
Art. 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	29
Art. 76 - Schedario dei defunti	30
Art. 77 - Scadenziario delle concessioni	30

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	30
Art. 79 – Cautele	30
Art. 80 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	30
Art. 81 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	31
Art. 82 – Modalità rivestimenti nuova zona ampliata	31
Art. 83 – Tariffe e tasse di concessioni cimiteriali	31
Art. 84 - Requisizione loculi	31

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente regolamento ha validità negli articoli che non contrastano con norme in merito.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e dal Responsabile del Settore per quanto riguarda tutti gli atti gestionali.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e delle altre norme vigenti in materia, salvo che l'illecito non rilevi situazioni penali.

Art. 4

Servizi gratuiti e rateizzazione

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) l'inumazione in campo comune per i soggetti privi di eredi non abbienti la cui condizione venga attestata dal Responsabile dei Servizi Sociali Comunali ;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) tutte le spese necessarie alle estumulazioni ordinate e predisposte da Enti Pubblici.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo e/o, a seconda dei casi,

informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale cimiteriale:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.;

d) gli avvisi agli interessati irreperibili, saranno affissi direttamente all'albo pretorio del Comune ed in una bacheca a tal uopo predisposta ed ubicata presso il Cimitero Comunale.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono istituiti, in attesa del completamento dell'ampliamento del cimitero comunale, al di fuori dell'ambito comunale, previo accordo con i relativi organismi, presso ospedali o istituti sanitari.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, oltre che dall'Ente o l'Istituto gestore, può essere autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. La regolamentazione della permanenza delle salme e di persone estranee o familiari è demandata all'Ente o Istituto gestore del deposito di osservazione, che ne curerà, inoltre, la opportuna vigilanza.

Art. 6 bis

Autorizzazione al seppellimento

1. L'autorizzazione per il seppellimento nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane e di parte anatomica riconoscibile.

3. L'autorizzazione per il seppellimento è rilasciata anche in caso di trasferimento di salma ad altro comune od all'estero prima del rilascio del Certificato verbale delle operazioni eseguite per il trasporto di cadavere dell'ASP. L'autorizzazione al trasporto di salma conclude gli atti propedeutici.

4. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai precedenti commi primo e secondo.

5. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, il permesso di trasporto e di seppellimento sono rilasciate dall'Azienda sanitaria locale.

6. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunte età inferiore alle 20 settimane.

7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASP accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. o personale tecnico all'uopo delegato, vigila e controlla il rispetto e l'applicazione della normativa vigente di cui al successivo art. 9.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP o personale tecnico all'uopo delegato, vigilerà anche sulla tumulazione in loculi provenienti da precedenti estumulazioni, affinché sia verificata la permanenza delle condizioni di usabilità del loculo stesso.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 32, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per/o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale bio-degradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con provvedimento del Responsabile del Settore.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Art. 12

Trasporti funebri

1. Si dà atto che, alla data del presente Regolamento, il Comune non dispone di un proprio servizio di trasporto funebre.

Nel territorio del Comune, i trasporti funebri sono svolti, a pagamento, da imprese private – autorizzate ai sensi di legge e nel rispetto del presente Regolamento – con mezzi propri e sotto la loro completa responsabilità.

2. Le amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 13

Orari e modalità dei trasporti.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito (art. 22 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990).

2. Il competente Responsabile stabilirà, di concerto con i richiedenti, l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passaggio agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il competente Responsabile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

8. Il trasporto, di regola, deve seguire il percorso più breve, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione del defunto al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

9. L'Azienda Provinciale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

10. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuti soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

11. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASP competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 15

Riti Religiosi

1. I ministri del culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Settore a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 18

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata

con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt.30 e 32 del D.P.R. 10.09.1990 n.285;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell' autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione. Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della Sanità;

Art. 19

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da/o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Titolo II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 20

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per sepolture in cappelle private;
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ed al Responsabile del Settore ognuno per le rispettive competenze.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s. m. i..
4. *“Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale assegnato a tale servizio ovvero, in mancanza, a personale specializzato di ditte private opportunamente autorizzate dagli organi competenti”;*
5. Compete esclusivamente al Responsabile del Settore autorizzare le operazioni di esumazione, estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, previo parere ed in presenza del Dirigente di igiene pubblica ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(modificato con Deliberazione della Comm. Straod. in funzione di C.C. n. 09 del 24/03/2014)

Art. 21

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento, vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 22

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. *Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:*
 - a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
 - b) *i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
 - c) *i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;*

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;

f) i cadaveri delle persone non residenti nel comune di Augusta che abbiano:

- il coniuge in vita residente nel comune di Augusta o sepolto nel cimitero di Augusta;

- un familiare in vita entro il primo grado di parentela residente nel Comune di Augusta.

Il cadavere da trasferire potrà essere accolto nel loculo comunale allorquando non siano trascorsi 12 mesi dal decesso. Il cadavere da trasferire il cui decesso supera i 12 mesi potrà essere accolto secondo le modalità di cui alle seguenti lettere f-bis) e h);

f bis) i cadaveri delle persone non residenti nel comune di Augusta, che abbiano un familiare fino al terzo grado di parentela già sepolto nel cimitero, purché collocate nel medesimo loculo ai sensi dell'art.22 c.1 e art. 32 c. 3 del medesimo regolamento, allorquando sia già avvenuta la mineralizzazione della salma già sepolta e comunque non prima dei trenta anni dalla tumulazione. L'autorizzazione al trasferimento da parte dell'ufficio sarà rilasciata soltanto dopo gli accertamenti dell'avvenuta mineralizzazione della salma già sepolta e della capacità del loculo alla collocazione del cadavere o dei resti mortali da trasferire;

g) le salme delle persone che pur residenti all'estero e iscritti all'AIRE, abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Augusta;

h) i resti mortali ridotti in cassetta ed urne cinerarie delle persone sopra elencate.

(modificato con Deliberazioni del C.C. n. 48 del 03/09/2019, n. 02 del 27/01/2022 e n. 80 del 21/11/2023)

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 23

Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze dei detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 24

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale potrà aggiornare le norme del Piano Regolatore Cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Nella elaborazione del Piano, il Responsabile del Settore dovrà tenere conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;

b) della valutazione della struttura recettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale, di inumazione, tumulazioni, cremazioni;

f) della zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per singola famiglia;
- tumulazione individuali (loculi);
- cellette ossario o cinerarie;
- ossario o cinerario comune;

4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre, n. 285.

5) Il cinerario dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7) Il Piano Regolatore deve essere aggiornato ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 26

Cippo

1. *Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta da un cippo, a cura e spese degli eredi o aventi causa, salvo i casi di cui all'art. 4, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.*

2. *Il cippo dovrà essere realizzato in marmo bianco tipo Carrara, rappresentante una croce o lapide dello spessore di cm.3 e di altezza non superiore a ml. 1,00, sulla quale sarà inciso il nominativo e la data di nascita e di morte. La croce o lapide dovrà essere collocata su una base rettangolare, delle dimensioni di cm. 60 x 40 ed un'altezza di cm. 25, con n. 2 fori per la collocazione di portafiori.*

3. *L'installazione dei cippi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.*

4. *In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285."*

(modificato con Deliberazione della Comm. Straord. in funzione di C.C. n. 18 del 15/09/2014)

Art. 27

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. La tumulazione di cassette resti o urne cinerarie, in numero non superiore a due e comunque compatibilmente con gli ingombri, potrà avvenire anche in loculi ove è o sarà presente un feretro. La presenza di tre o più cassette resti farà perdere il diritto di tumulare un feretro trasformando, di fatto, tale loculo in cella ossario.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori

alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed alla Circolare Ministero Sanità del 24/06/1993 n. 24.

5. *A richiesta e secondo l'ordine cronologico derivante dalle estumulazioni, per la tumulazione di feretri di misura minore allo standard potranno essere utilizzati i loculi resisi liberi i quali, per vari motivi, risultano di dimensione ridotta.*

(modificato con Deliberazione del C.C. n. 80 del 21/11/2023)

Art. 28

Tumulazioni provvisorie

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private;

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.

3. Per la concessione di cui sopra è richiesta il pagamento dell'importo a concessione ordinaria, che verrà considerato anche quale deposito cauzionale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio del rimborso calcolato in base al periodo di permanenza. Il corrispettivo è calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero. Al raggiungimento del dodicesimo trimestre non sarà dovuto alcun rimborso.

Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non provvederà alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a trasformare la tumulazione da provvisoria a ordinaria.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente si procede nei periodi consentiti di cui all'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il personale specializzato, che segue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 30

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio registrare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con

comunicazione da affiggere all'albo pretorio ed in una bacheca nel cimitero con sufficiente anticipo.

Art. 31

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sono soggette al pagamento, da parte dei richiedenti, di quanto dovuto per il rilascio del parere e la necessaria assistenza del medico dell'Igiene Pubblica..
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 32

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni esistenti o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 50 anni, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Responsabile del Settore, sarà esposto all'albo pretorio del Comune, in evidenza sul sito internet istituzionale ed in una bacheca collocata nel cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati con programmazione concordata alla presenza del medico dell'A.S.P. o personale tecnico all'uopo delegato e da personale comunale all'uopo delegato.
6. I resti mortali di cui sia accertata la completa mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da tumulare in cellette ossario o tombe di famiglia in concessione previa domanda degli aventi diritto *più prossimi ancora in vita individuati secondo la scala gerarchica fondata sulla "vicinanza" giuridica ed affettiva al de cuius (ogni livello sovraordinato, a partire da quello coniugale, esclude automaticamente quello di grado subordinato)* e corresponsione della tariffa se dovuta, nell'ossario comune.
Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di rinnovo della concessione del loculo, i resti mortali sono collocati in ossario comune.

(modificato con Deliberazione del C.C. n. 80 del 21/11/2023)

Art. 33

Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

- 1) Per le esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, è sempre obbligatoria la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. o di personale da lui incaricato.
- 2) Per le esumazioni ed estumulazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 34

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio responsabile del servizio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvedere a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 35

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 36

Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, coloro che vorranno potranno servirsi dell'impianto funzionante più vicino. Sia la cura delle procedure che le relative spese saranno a carico del richiedente la cremazione.

Art. 37

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 38

Urne cinerarie

Nel caso in cui il Comune riceva urne cinerarie di aventi diritto si dispone quanto segue:

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in tomba di famiglia od in cinerario comune, se esistente.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, se esistente.
4. Qualora i familiari richiedessero l'affidamento dell'urna delle ceneri del congiunto defunto, verranno applicate le norme vigenti in materia.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 39

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Settore, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura e apertura è data a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero Comunale e con segnale sonoro.

Art. 40

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;

Art. 41

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; e) introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non

accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

- qualsiasi attività commerciale;

Le ditte incaricate dai concessionari ad eseguire lavori di qualsiasi tipo, fermo restando che tali lavori (da eseguirsi all'interno del Cimitero Comunale) dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico, dovranno essere ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in regola con i contributi assistenziali e previdenziali e dovranno preventivamente comunicare al Comune, con apposito modulo, l'inizio dei lavori.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 42

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero non è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 43

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione alla compatibilità delle caratteristiche.

Art. 44

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

3. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 45

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 in quanto applicabili.

Titolo III

CONCESSIONI

CAPO I

CONCESSIONI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46

Concessioni

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi in linea retta e deve risultare da apposito contratto di concessione, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
4. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto tipo che deve contenere l'individuazione del concessionario, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso e deve essere approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Inoltre, il contratto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - b) la durata;
 - c) l'intestatario o gli intestatari e, per gli Enti e le collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
 - d) la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione; per gli Enti e le collettività i nominativi degli aventi diritto alla sepoltura;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.
7. Le spese inerenti al contratto di concessione sono poste a carico del concessionario.

Art. 47

Tipologie

1. Le concessioni possono riguardare:
 - a) sepolture individuali;
 - b) nicchie-ossario;
 - c) aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra;
 - d) tumulazioni provvisorie;
 - e) nicchie cinerarie.

Art. 48

Sepolture individuali (loculi)

1. Le concessioni dei loculi individuali sono a pagamento con durata cinquantennale, salvo rinnovo alla scadenza della concessione, per altri cinquanta anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione;
2. *“I loculi sono assegnati in progressione al momento dell'uso seguendo l'ordine di premorienza risultante dall'Autorizzazione al seppellimento.*

(modificato con Deliberazione della Comm. Straord. in funzione di C.C. n. 09 del 24/03/2014)

Art. 49

Nicchie e ossario

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata cinquantennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.

Art. 50

Aree destinate a sepolcri familiari e tombe a terra

1. Le aree destinate a sepolcri familiari e/o a tombe a terra sono a pagamento e concesse ad una persona per se e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo. Tali aree possono essere concesse soltanto:

- a) ad una persona o più persone legate da vincoli di parentela fino al quarto grado, ovvero ad una famiglia e per questa al capo famiglia;
- b) a più famiglie legate da vincoli di parentela sino al quarto grado;
- c) ad enti non aventi scopo di lucro e specificatamente: enti morali (persone giuridiche pubbliche o persone giuridiche private riconosciute), persone giuridiche, comunità religiose.

2. *Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura, quando non è stato altrimenti specificato dal fondatore del sepolcro, il concessionario, il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti fino al 6° grado di parentela del concessionario e del coniuge, i loro affini, i conviventi risultanti dallo stato di famiglia. Previo consenso del concessionario, i parenti in linea collaterale del concessionario e del coniuge fino al 6° grado ed i loro coniugi, i consuoceri del Concessionario. Nella tomba di famiglia, in via eccezionale ed in un solo caso, previa autorizzazione del Concessionario o, in caso di morte dello stesso, dei discendenti legittimi, potrà essere concessa la tumulazione della salma di una persona estranea che abbia acquisito benemeranza verso il concessionario o verso i suoi discendenti e del coniuge della stessa, ove esistente.*

3. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro, *secondo la premorienza, salvo diverse disposizioni del concessionario o, successivamente alla morte dello stesso, di accordi formali tra tutti i discendenti legittimi da comunicarsi all'amministrazione comunale.* Sono consentite riduzioni in cassetta ossario, da sistemare all'interno del sepolcro familiare al fine di permettere tumulazioni ai discendenti di cui al precedente punto 2.

4. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro dodici mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.

5. Qualora tale segnalazione non sia effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

6. Il concessionario d'area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

7. Qualora non esistano più aventi diritto la cappella o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

8. Le concessioni in uso d'aree o tombe a terra, per le destinazioni di cui al presente articolo, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed all'esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data d'emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

9. Qualora l'area o le tombe a terra, non siano ancora disponibili al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

10. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

(modificato con Deliberazione della Comm. Straord. in funzione di C.C. n. 06 del 23/02/2015 e Deliberazione del C.C. n. 80 del 21/11/2023)

Art. 51

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione d'opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o d'igiene.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52

Divisione, subentri

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. *Uno o più eredi possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura, a favore degli altri familiari aventi causa del diritto di sepoltura, con atto pubblico (art. 519 C.C.) da comunicarsi al comune.*
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(modificato con Deliberazione del C.C. n. 80 del 21/11/2023)

Art. 53

Rinuncia di sepolture individuali

In caso di rinuncia della concessione di sepolture individuali per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso cimitero o cimitero d'altro Comune, il concessionario o agli aventi titolo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo versato, decurtato del 30% per il primo anno e del 10% per gli anni successivi al primo da calcolare a scalare sul netto rimanente per ogni anno di utilizzo.

Nulla è dovuto trascorso il decimo anno.

(modificato con Deliberazione della Comm. Straord. n. 09 del 24/03/2014 e Deliberazione del C.C. n. 80 del 21/11/2023)

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 54

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò è necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e sarà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 55

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando è accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
- c) quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quanto la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.

2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Art. 56

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti o per soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 57

Custodia

1. La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona e risponde al responsabile dei servizi cimiteriali e al responsabile dell'ufficio tecnico, per quanto riguarda il servizio funerario e cimiteriale e al dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale per l'igiene e sanità.

2. Il custode, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.

Art. 58

Attribuzioni

Il custode del cimitero deve:

- a) segnalare tempestivamente agli uffici competenti tutti i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale e alle concessioni private;
- b) intervenire immediatamente a rimuovere pericoli ed insidie che possono causare danni terzi;
- c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le proprietà comunali;
- d) curare la pulizia dei viali, sentieri, cappelle comunali ed in generale tutti gli spazi e manufatti cimiteriali;
- e) provvedere alla sorveglianza e vigilanza del cimitero;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.
- g) tenere tutti i registri e gli atti previsti dal presente regolamento e dalle leggi in materia;
- h) provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal regolamento di Polizia mortuaria, e ne ha la diretta e

personale responsabilità;

i) prestare la sua opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione del cimitero secondo le richieste degli uffici competenti.

CAPO V

RESPONSABILITÀ

Art. 59

Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Spetta al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti compiuti nell'osservanza dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.

2. Spettano eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, ad altri dirigenti responsabili, secondo le previsioni dettate dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, salvo non si tratti d'atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco.

Art. 60

Sepulture pregresse

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, sarà "fotografata" la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta Comunale e la durata cinquantennale delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, che non siano di competenza del Comune, gli interessati dovranno ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale. Gli interessati dovranno avvalersi dell'opera di imprese private, a loro libera scelta. Le Ditte dovranno essere regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio e dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento delle lavorazioni da effettuare.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie sono soggetti ad autorizzazione edilizia da rilasciarsi a cura dell'ufficio tecnico comunale previo parere dell'A.S.P. locale e dovranno essere realizzati come da "Cappelle e/o tombe private" approvata dall'A.C..
2. Nel progetto dovranno essere definiti il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione del tipo di area assegnata dall'A.C..
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico competente.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 63

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 64

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta raccolti in appositi recipienti e trasportati alle discariche; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno, le aree ed i manufatti circostanti e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 65

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi le aree adiacenti alla costruzione devono essere riordinate e liberate da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 66

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 68

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale congiuntamente al comando dei Vigili urbani, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno

dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 71

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco e il Consiglio Comunale con 2/3 della maggioranza qualificata potranno disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 73

Mappa

1. Presso l'ufficio cimitero comunale è tenuto un registro ed una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto Registro e mappa cimiteriale, possono essere tenuti, se del caso, anche con mezzi informatici.
2. Il Registro e le mappe, sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 74

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: -
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 75

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 76

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 73, terrà annotati, i nominativi dei defunti le cui

spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

Art. 77

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente così come qualsiasi altra Ordinanza e/o disposizione cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di legge che disciplina la materia e in particolare alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile.

3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 79

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di (croci, lapidi, busti) o la costruzione di (tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 80

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s. m. i., spetta al Dirigente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 81

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le

quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 82

Modalità Rivestimenti Nuova Zona Ampliata

I rivestimenti dei loculi e tombe dovranno essere realizzati in marmo di colori chiari e tenui e con scritte scolpite o incollate nel marmo. Eventuali addobbi non dovranno essere eseguiti con materiale in alluminio, in plastica o similari.

Le cappelle gentilizie dovranno essere rivestite con materiale lapideo o con intonaci di colori chiari e tenui.

Art. 83

Tariffe per le tasse di concessioni cimiteriali

1. Gli importi delle tariffe per le tasse per le concessioni cimiteriali sono stabilite e aggiornate ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio, con apposita determina sindacale.

Non seguono parametri o criteri particolari, se non quelli per cui non possono, in alcun caso, essere inferiori ai costi che il Comune affronta per la loro realizzazione, e a condizione di garantire:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri d'ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, aggiornato ogni qualvolta si renda necessario l'adeguamento, sentito il parere dell'ufficio tecnico Comunale.

Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione, dell'incidenza del costo dell'area. Le tariffe saranno altresì incrementate ogni anno, della percentuale di rivalutazione ISTAT.

Art. 84

Requisizione loculi

In caso di mancanza di loculi per tumulazione giornaliera, e permanenza nella camera mortuaria di salme, al fine di scongiurare pericoli di carattere igienico-sanitario, il Responsabile a cui sono ascritti i Servizi Cimiteriali, si dovrà attivare per procedere alla requisizione di loculi presso le cappelle, secondo le seguenti priorità:

1. Cappelle di Enti non aventi scopo di lucro con le seguenti modalità:

- procedere alla requisizione solo al verificarsi di effettiva e urgente necessità;
- per il numero strettamente occorrente di loculi;
- per il tempo strettamente necessario a reperire una diversa sepoltura;
- cominciando dall'Associazione e quindi dalla cappella che presenta il maggior numero di posti disponibili;
- cominciando dai posti disponibili di più facile accessibilità, in considerazione della temporaneità dell'utilizzo.

2. Cappelle private di famiglia con maggiore disponibilità di posti.

Il Comune si farà carico del trasferimento delle salme tumulate provvisoriamente non appena vi sarà la disponibilità di loculi pubblici.